



Decreto Dirigenziale n. 236 del 30/06/2015

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile

U.O.D. 13 - UOD Genio Civile di Salerno; presidio protezione civile

Oggetto dell'Atto:

COMUNE DI CENTOLA (SA) - CONCESSIONE DELL'AREA DEMANIALE DI MQ. 2.929,25, UBICATA IN DESTRA IDRAULICA DEL FIUME MINGARDO, IN PROSSIMITA' DELLA FOCE, INDIVIDUATA IN CATASTO AL FOGLIO 46, PORZIONE DELLE PARTICELLE NN. 415, 441, 442, 443 E 445, AD USO PARCHEGGIO. DITTA: COMUNE DI CENTOLA - PRAT. 2481 BD.

**IL DIRIGENTE DELL'UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE GENIO CIVILE SALERNO -
PRESIDIO PROTEZIONE CIVILE**

PREMESSO:

- a) Che il comune di Centola, con istanza del 25.06.2014, prot. n. 5460, a firma dell'arch. Magno Battipaglia, Responsabile del Servizio Area Tecnica LL.PP. dell'Ente, acquisita agli atti di questa U.O.D. in data 27.06.2014, prot. n. 442685, ha chiesto la concessione dell'area demaniale di mq. 2.929,15, ubicata in destra idraulica del fiume Mingardo, in prossimità della foce, individuata in catasto al foglio 46, porzione delle particelle nn. 415, 441, 442, 443 e 445, ad uso parcheggio.
- b) Che l'utilizzo di tale area demaniale rientra nelle previsioni del *"Progetto di valorizzazione e gestione delle infrastrutture e dei servizi di pubblica utilità non altrove localizzabili presenti nell'area foce Mingardo – Arco Naturale alla frazione Palinuro, con annesse valutazioni delle incidenze paesaggistico-ambientale"* per il quale questa U.O.D. esprime il proprio nulla osta idraulico con nota prot. n. 246285 del 29.03.2012;
- c) Che questa U.O.D., in considerazione del suddetto parere già reso nonché dei pareri favorevoli espressi da tutte le Amministrazioni competenti, con nota prot. n. 511103 del 22.07.2014, nel comunicare al comune di Centola l'accoglimento della richiesta di concessione, ha chiesto la corresponsione dell'importo di € 3.189,94 quale canone dovuto per l'anno 2014 e la costituzione del deposito cauzionale di € 5.799,90;
- d) Che il comune di Centola con nota prot. n. 2015 del 03.06.2015, acquisita agli atti di questa U.O.D. in data 04.06.2015, prot. n. 383601, ha trasmesso copia del mandato di pagamento effettuato in data 30.12.2014 a titolo di canone per l'anno 2014 nonché copia della polizza di assicurazione, in luogo del deposito cauzionale, della Vittoria Assicurazioni S.p.A. valevole per il periodo 18.08.2014 - 18.08.2016, chiedendo, contestualmente, la definizione del canone demaniale da corrispondere per l'anno 2015;
- e) Che nota n. 396927 del 09.06.2015 questa U.O.D. ha chiesto al comune di Centola la corresponsione dell'importo di € 3.196,32 quale canone dovuto per l'anno 2015;

CONSIDERATO:

- f) Che il comune di Centola ha provveduto al pagamento dell'importo di € 3.189,94, quale canone dovuto per l'anno 2014, codice tariffa 1518, comprensivo della tassa regionale di cui all'art. 1 della L. R. n. 1/72, effettuato con mandato di pagamento n. 676 eseguito c/o la Banca del Cilento e Lucania sud in data 11.08.2014, intestato a Regione Campania - Servizio Tesoreria - Napoli;
- g) Che il comune di Centola ha provveduto al pagamento dell'importo di € 3.196,32, quale canone dovuto per l'anno 2015, codice tariffa 1518, comprensivo della tassa regionale di cui all'art. 1 della L. R. n. 1/72, effettuato con bonifico bancario eseguito in data 06.05.2015, C.R.O. 67408009500, Codice IBAN IT59A0760103400000021965181, intestato a Regione Campania - Servizio Tesoreria - Napoli;
- h) Che il comune di Centola ha provveduto altresì, a garanzia del pagamento dei canoni e dell'esatta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente provvedimento, a stipulare polizza di assicurazione per cauzione n. 788.071.0000000110 sottoscritta in data 28.08.2014 con la società Vittoria Assicurazioni S.p.A. per il periodo 18.08.2014 - 18.08.2016, per l'importo di € 5.799,90, codice tariffa 1519, a favore della Regione Campania;
- i) Che l'utilizzazione del terreno demaniale in argomento è compatibile con la natura idraulica dell'area.

VISTO:

- il Regio Decreto n. 368 del 08.05.1904;
- il Regio Decreto n. 523 del 25.07.1904;
- la Legge n. 281 del 16.05.1970;
- la Legge Regionale n. 1 del 26.01.1972;
- la Legge n. 319 del 1976;
- l'art. 89 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24.07.1977;

- la Legge n. 165 del 26.06.1990 (minimo ricognitorio);
- la Legge n. 241 del 07.08.1990;
- l'art. 10 della Legge n. 537 del 24.12.1993 (rideterminazione del canone);
- il Decreto Legislativo n.112 del 31.03.1998;
- la Circolare n. 5 del 12.06.2000 dell'Assessore Regionale al Personale;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12.10.2000;
- il Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001;
- la Legge Regionale n. 7 del 30.04.2002;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 2075 del 29.12.2002;
- il Regolamento Regionale n. 12 del 15.11.2011 e s.m. e i. "Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania";
- la Legge Regionale n. 1 del 05.01.2015;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 47 del 09.02.2015;
- la Dichiarazione in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi del Dirigente dell'U.O.D. acquisita al protocollo interno della stessa U.O.D. Genio Civile di Salerno in data 30.06.2015, prot. n.410;
- la Dichiarazione in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi del Responsabile del Procedimento acquisita al protocollo interno dell'U.O.D. Genio Civile di Salerno in data 30.06.2015, prot. n.411;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'arch. Antonio Lapertosa, delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Responsabile della U.O. 08 arch. Baldo Amato, nella qualità di Responsabile del Procedimento,

DECRETA

con riferimento alle motivazioni evidenziate in narrativa e che qui s'intendono integralmente riportate, di rilasciare al comune di Centola la concessione dell'area demaniale di mq. 2.929,25, ubicata in destra idraulica del fiume Mingardo, in prossimità della foce, individuata in catasto al foglio 46, porzione delle particelle nn. 415, 441, 442, 443 e 445.

Il presente decreto di concessione è condizionato alla tassativa osservanza delle seguenti clausole e condizioni:

Art.1 - il cespite demaniale in argomento, così come sopra individuato e come rappresentato sui grafici allegati alla richiesta di autorizzazione che restano depositati presso questa U.O.D., è dato in concessione esclusivamente ad uso parcheggio.

Sono tassativamente vietate:

- a) ogni destinazione diversa da quella stabilita;
- b) modificazioni alla quota topografica del terreno in concessione;
- c) la realizzazione di opere o manufatti non previsti nel parere espresso da questa U.O.D. con nota prot. n. 246285 del 29.03.2012.

Art.2 - la concessione ha la durata di anni 2 (due), con decorrenza dal 18.08.2014 e scadenza il 18.08.2016. Al termine la ditta concessionaria dovrà ripristinare a sue complete spese l'originario stato dei luoghi a meno che non si fornisca di nuova concessione che dovrà essere richiesta almeno tre mesi prima della scadenza;

Art.3 - la concessione è subordinata al pagamento annuale del canone, codice tariffa 1518, che per l'anno 2015 è stabilito in € 3.196,32, comprensivo della Tassa Regionale del 10%, e che sarà di anno in anno rivalutato secondo gli indici ISTAT. A garanzia del pagamento dei canoni e dell'esatta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente provvedimento il comune di Centola, in luogo della costituzione del deposito cauzionale, codice tariffa 1519, ha stipulato con la Vittoria Assicurazioni S.p.A., polizza di assicurazione per cauzioni n. 788.071.0000000110, con validità 18.08.2014 -18.08.2016, per l'importo di € 5.799,90, pari al doppio del canone annuo base;

Art.4 - per gli anni successivi il pagamento del canone, aggiornato secondo gli indici ISTAT e con l'applicazione della tassa regionale vigente, salvo eventuali conguagli, dovrà effettuarsi entro il 31 Marzo

di ogni anno sul C/C postale n° 21965181 oppure, mediante bonifico bancario o postale, sul conto corrente delle Poste Italiane S.p.A. – Codice IBAN IT59A0760103400000021965181, intestati a Regione Campania - Servizio Tesoreria Napoli, rimossa qualunque eccezione per qualsiasi causa, ciò anche nel caso di pendente contestazione giudiziale per pretesi compensi ed abbuoni;

Art.5 - è espressamente vietata ogni forma di sub-concessione o uso diverso dell'area demaniale. In caso di inosservanza del divieto, salva la facoltà della Regione Campania, in seguito denominata Amministrazione, della risoluzione del contratto e salvo il diritto di risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, il concessionario è tenuto al pagamento di una penale pari all'ammontare del deposito cauzionale;

Art.6 - l'Amministrazione ha la facoltà di rivedere ed aggiornare le condizioni contrattuali, in dipendenza di diverse disposizioni legislative, nonché di sottoporre gli atti, se del caso, all'esame di congruità. Il concessionario sarà, in tal caso, tenuto a pagare l'eventuale maggiorazione;

Art.7 - l'Amministrazione resta sollevata da qualsiasi danno derivante dall'uso dell'area, sia in dipendenza di eventi naturali, sia in dipendenza di eventi prodotti da attività umana;

Art.8 - il concessionario è l'unico responsabile, sotto il profilo civile e penale, di tutti i danni derivanti, direttamente ed indirettamente, dall'uso del diritto concesso, sia nei confronti dei terzi che della Pubblica Amministrazione ed è tenuto ad indennizzare in proprio, con esonero dell'Amministrazione da qualsiasi responsabilità ed obbligo di indennizzi di sorta;

Art.9 - la concessione viene rilasciata ai sensi dei RR.DD. n. 368 del 08/05/1904 e n. 523 del 25/07/1904 e pertanto il concessionario è tenuto a munirsi di ogni altra autorizzazione e/o pareri previsti dalle vigenti leggi;

Art.10 - il concessionario è tenuto alla perfetta osservanza delle norme vigenti in materia di opere idrauliche, di bonifica e sulle acque pubbliche ed in particolare ai Regolamenti n. 368/1904 e n. 523/1904 che si intendono qui integralmente trascritti, e dovrà permettere l'accesso al personale degli Enti che hanno competenza sulla sorveglianza dei beni dello Stato;

Art.11 - il presente decreto di concessione dovrà essere esibito ad ogni richiesta degli agenti e funzionari dello Stato e della Regione;

Art.12 - l'Amministrazione si riserva la facoltà di eseguire sull'area concessa qualsiasi iniziativa di interesse pubblico che fosse necessaria, nonché di modificare od alterare in qualunque tempo e modo, per qualsiasi motivo, le modalità e le cose concesse;

Art.13 - nel caso che, durante il periodo di concessione e per qualsiasi motivo, la superficie dell'area concessa venisse aumentata di oltre un ventesimo, il canone sarà aumentato proporzionalmente alla superficie stessa, con decorrenza dall'annualità successiva alla esecuzione degli stessi;

Art.14 - la concessione può essere sospesa, modificata o revocata in ogni momento dall'Amministrazione con le procedure stabilite dalla L.241/1990 e ss.mm. e ii. se:

- si manifestano esigenze di pubblico interesse che impongano la sottrazione dell'area concessa all'utilizzazione privatistica;
- il concessionario contravviene alle disposizioni elencate nel presente decreto;
- l'Amministrazione, per ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato, non ritenga più compatibile la presente concessione.

In tali casi nessun diritto di rimborso o di risarcimento spetterà al concessionario;

Art.15 - in caso di cessazione o revoca della concessione, il concessionario è obbligato, nel termine che gli verrà assegnato e a sue spese, a demolire ogni opera eventualmente eseguita, rimettendo il terreno nelle condizioni antecedenti alla concessione. Rimane ferma comunque, la facoltà dell'Amministrazione di acquisire a sua scelta e gratuitamente, le opere medesime senza pretendere la demolizione. Il concessionario potrà rinunciare alla concessione prima del termine di scadenza, di cui all'art. 2, dandone formale comunicazione da inviare all'Unità Operativa Dirigenziale Genio Civile di Salerno - Presidio di Protezione Civile, che dovrà pervenire almeno tre mesi prima della fine dell'anno solare. In caso di rinunce pervenute oltre tale termine il concessionario sarà comunque tenuto al pagamento per intero del canone relativo all'anno successivo;

Art.16 - La riconsegna del bene demaniale da parte del concessionario, in caso di mancato rinnovo della concessione o se si verificano le circostanze di cui all'art.14, dovrà avvenire nei 60 giorni successivi alla naturale scadenza della concessione o alla notifica del provvedimento di revoca. In tale periodo il concessionario dovrà provvedere alla sorveglianza e salvaguardia dell'area demaniale oggetto della

concessione ed eventuali danni alla stessa, compiuti in tale periodo, saranno addebitati al concessionario medesimo. La riconsegna avverrà previa redazione di regolare verbale steso in contraddittorio tra i funzionari dell'U.O.D. Genio Civile di Salerno e il concessionario che potrà avvalersi dell'assistenza di un tecnico di fiducia. Se il concessionario, nel giorno fissato per la riconsegna, non interviene al sopralluogo, le operazioni di verifica verranno ugualmente svolte dai funzionari regionali ed il relativo verbale, redatto dagli stessi, sarà notificato nei termini di legge al concessionario che dovrà obbligatoriamente accettarne gli esiti. Nel caso, in corso di sopralluogo, sia accertata sull'area demaniale in concessione la realizzazione di opere e/o interventi contrastanti con le clausole e condizioni stabilite dal presente decreto, vale quanto stabilito all'art.15. In caso di inadempienza da parte del concessionario verrà attuata la procedura prevista dall'art. 35 del DPR 380/2001 e l'Amministrazione procederà ad incamerare il deposito cauzionale di cui all'art. 3 fatto salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni prodotti al bene demaniale;

Art.17 - il concessionario rinuncia fin da ora a qualsiasi indennità per migliorie, addizioni e trasformazioni che, sempre nel rispetto dei predetti divieti, dovesse apportare all'area;

Art.18 - è vietato al concessionario di imporre e/o permettere che altri impongano servitù di qualsiasi natura sull'area concessa, con obbligo di denunciare quelle servitù abusive che riscontrasse esistere sulla stesso, sotto pena dei danni e delle spese;

Art.19 - per quanto non espressamente previsto nel presente atto, valgono e si intendono qui richiamate tutte le norme vigenti in materia di amministrazione dei beni del Demanio dello Stato, urbanistiche e, ove occorra, quelle del codice civile;

Art.20 - la concessione è rilasciata facendo salvi i diritti demaniali e dei terzi, nonché il ripristino delle servitù prediali e demaniali;

Art.21 - tutte le eventuali spese relative al presente atto sono a carico del concessionario;

Art.22 - il presente decreto è vincolante ed impegnativo sin da questo momento per il concessionario per quanto attiene agli obblighi assunti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di gg. 60 dalla notifica o pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di gg. 120 dalla notifica o pubblicazione.

Il presente provvedimento viene inviato, per competenza:

1. in via telematica:

- al Dipartimento delle Politiche Territoriali;
- alla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e Protezione Civile ;
- alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie;
- al BURC per la pubblicazione;

2. tramite PEC:

- all'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Campania;
- al Comune di Centola (SA).

Il Dirigente
Biagio FRANZA